



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

ORDINANZA N. 6 DEL 18.2.2009

O.P.C.M. 3711/08: Autonoma sistemazione dei nuclei familiari

IL COMMISSARIO DELEGATO

PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4, 27/28 NOVEMBRE 2008

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.10.2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della Legge 24.02.1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31.10.2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario governativo per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
- ATTESO** che la predetta Ordinanza n. 3711 del 31.10.2008 autorizza il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, ad assegnare uno specifico contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il 22.10.2008;
- RITENUTO** di dover attivare le assegnazioni previste dalla sopra richiamata ordinanza;

ORDINA



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

Art.1

(Condizioni di ammissibilità del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 è concesso un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi alluvionali del 22.10.2008, nei comuni individuati dall'Ordinanza n. 5 dell'11.12.2008.
2. La distruzione totale o parziale dell'abitazione principale è attestata con provvedimento delle competenti autorità.
3. Per abitazione principale si intende la casa, di proprietà o in locazione, in cui vive il nucleo familiare, ovvero la dimora abituale.

Art.2.

(Misura del contributo)

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari è calcolato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare alla data del provvedimento di sgombero ovvero dal provvedimento di attestazione di distruzione totale o parziale dell'immobile, fino a un massimo di 400,00 euro mensili, e, comunque nel limite di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione. Ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità superiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il numero dei componenti del nucleo familiare è dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, dal soggetto richiedente nella domanda di contributo. Le successive variazioni in aumento del nucleo familiare non rilevano ai fini della quantificazione del contributo. Le successive variazioni in diminuzione del nucleo familiare, rilevano ai fini della quantificazione del contributo, fatta eccezione per i casi in cui nuclei familiari interessati abbiano, prima dell'avvenuta diminuzione, stipulato un contratto di locazione.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono comunque concessi dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio l'autonoma sistemazione a seguito dell'evento alluvionale del 22 ottobre 2008, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero sino ad altra



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

sistemazione avente carattere di stabilità e, comunque, non oltre la data del 31 ottobre 2009, di cessazione dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008.

Art.3.

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, secondo l'apposito modello allegato alla presente ordinanza ed è presentata al Comune di residenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avvio del procedimento nel sito della Regione Autonoma.

Alla domanda deve essere allegata:

- Fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
- Fotocopia del provvedimento di sgombero adottato dalle competenti autorità (o estremi del provvedimento) ovvero copia dell'attestazione delle competenti autorità relativa allo stato di distruzione totale o parziale dell'immobile.

Art. 4

(Erogazione dei contributi)

1. Il contributo concedibile viene erogato con cadenza mensile dal Comune al quale è stata presentata la domanda, con le modalità indicate nel predetto modulo.
2. Il Commissario provvederà a rimborsare al Comune gli oneri sostenuti per l'erogazione di detti contributi con cadenza trimestrale, sulla base di apposita certificazione relativa all'importo effettivamente erogato.

Art. 5

(Attività di Controllo e revoca del contributo)

1. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
2. Il Commissario delegato si riserva, anche successivamente all'erogazione dei contributi, di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, il soggetto



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

beneficiario decade immediatamente dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace, con l'obbligo di restituire la somma percepita aumentata degli interessi legali a decorrere dal giorno dell'erogazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Il Commissario Delegato
Carlo Mannoni